

ORIGINALE

Originale

DECRETO



N. Est. 120/10
N. G.O. 323/09
Il Cronologico 968
Il Registro 185

LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

composta dai Sigg.ri magistrati

Dott. Sergio Matteini Chiari presidente rel.
Dott. Massimo Zanetti consigliere
Dott. Alessandra Angeleri consigliere

sciogliendo la riserva nel procedimento *ex art. 2* legge 24 marzo 2001 n. 89 iscritto al n. 323/2009, promosso da Giuseppe Pino (rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Martignetti, Guglielmo Martignetti e Francesca Picciurro e domiciliato in Perugia, Via Mario Angeloni 80/b, presso lo Studio di quest'ultima) contro il Ministro della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso depositato il 10/4/2009, il Sig. Giuseppe Pino ha proposto nei confronti del Ministro della Giustizia, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto in ragione della "non ragionevole" durata di una causa civile di cui era stato "protagonista".
2. Dalla documentazione acquisita e dagli assunti delle parti si evince che il processo ha avuto il seguente svolgimento:

[Primo grado - Tribunale di Roma - atto di citazione notificato il 10/1/1992 - attore: Giuseppe Pino; convenuti: Maria Rita Pace e Dario Salvati]

Udienze	Attività
16/4/1992	Viene disposto rinvio al 5/11/1992, per consentire l'esame della comparsa di risposta dei convenuti e per l'articolazione di mezzi istruttori.
5/11/1992	Vengono ammessi di mezzi di prova e, per l'assunzione, viene disposto rinvio al 27/5/1993.
26/10/1994 (per rinvio della fissata udienza del 27/5/1993, disposto all'esito di procedura di reclamo avverso l'ammissione dei mezzi di prova)	Viene dato corso ad interrogatorio formale dell'attore e all'escussione di testi. Viene disposto rinvio al 23/2/1995, per fine prova.
23/2/1995	Viene disposto rinvio al 18/10/1995, per gli stessi incombenti.
18/10/1995	Viene completata l'escussione dei testi e viene disposto rinvio al 23/5/1996 per la precisazione delle conclusioni.
23/5/1996	Le parti precisano le rispettive conclusioni. Essendo stata prodotta

	documentazione, viene disposto rinvio al 18/12/1996 "per esame e precisazione delle conclusioni in difetto di richieste istruttorie"
12/11/1997 (per rinvio d'ufficio della fissata udienza del 18/12/1996)	Le parti precisano le rispettive conclusioni. Viene disposto rinvio all'udienza collegiale del 5/4/2000.
7/7/2000 (innanzi al G.O.A. - causa rimessa, nelle more, alla Sezione stralcio)	Viene disposto rinvio al 27/10/2000, "per il tentativo obbligatorio di conciliazione".
27/10/2000	Viene disposto rinvio al 24/11/2000, "per gli stessi incumbenti e per eventuali conclusioni".
24/11/2000	Il G.O.A. si riserva su istanze delle parti, dando termini per note - riserva sciolta con ordinanza in data 22/5/2001: viene disposto rinvio al 27/9/2001 "per la precisazione delle conclusioni e l'assunzione in decisione".
27/9/2001	Il G.O.A. si riserva sull'istanza attorea - contestata dalla controparte - di discussione orale della causa e su ulteriori istanze - riserva sciolta con ordinanza in data 5/11/2001: viene dato termine alle parti per il deposito di comparse conclusionali e viene disposto rinvio al 7/2/2002.
7/2/2002	La causa viene trattenuta in decisione.

Sentenza deliberata il 31/12/2003 - depositata il 13/2/2004

[Secondo grado - Corte di Appello di Roma] - appello proposto da Maria Rita Pace e Dario Salvati con atto notificato in data 28/4/2004]

Udienze	Attività
12/7/2004	Viene disposto rinvio all'udienza collegiale dell'8/11/2006, "per la spedizione a sentenza".
14/3/2005 (per anticipazione della fissata udienza dell'8/11/2006)	Le parti precisano le rispettive conclusioni. Viene disposto rinvio, "per la decisione", all'udienza collegiale del 28/3/2007.
28/3/2007	Viene disposto rinvio al 3/12/2008, essendo stato il Consigliere relatore trasferito e non essendo possibile sostituirlo.
3/12/2008	Viene disposto rinvio al 17/12/2008, stante l'impedimento del Consigliere relatore.
17/12/2008	La causa viene trattenuta a sentenza.

Sentenza deliberata il 14/1/2004, depositata il 5/2/2009

3. Così come previsto nell'art. 2, 2° comma, della legge 24 marzo 2001 n. 89, la durata ragionevole del processo va determinata caso per caso, tenendo in conto, a tal fine, "la complessità della causa e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione".

3.1 Onde accertare se ed in quale misura vi sia stata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si deve compiere, pertanto, valutazione sul grado di complessità della causa e sottrarre dal periodo totale di durata della stessa quello non addebitabile all'inerzia o, più in genere, alle manchevolezze dell' "Apparato giudiziario".

3.1.1 Giusta ciò che si evince dagli atti prodotti, il processo di riferimento deve qualificarsi di complessità pari alla "media", non essendo state trattate questioni di particolare difficoltà ed essendosi limitato a due il numero delle parti, pur risultando essere stato dato corso ad attività istruttoria quantitativamente significativa.

La "ragionevole" durata di un processo con tali "qualità" deve determinarsi in anni tre mesi per il primo grado ed in anni due per il secondo.

3.1.2 Non risultano periodi di "stasi" non ascrivibili all' "Apparato Giustizia".

3.2 La durata complessiva del processo [*dies a quo*: 10/1/1992, data della notifica dell'atto di citazione in primo grado; *dies ad quem*: 5/2/2009, data del deposito della sentenza in grado di appello; la fase di gravame dovendo considerarsi non "al netto", ma "al lordo" dell'intervallo di circa tre mesi, termine da ritenere congruo per l'esercizio del diritto di difesa] è, pertanto, la seguente:

	Primo grado	Secondo grado
Durata complessiva (con le precisazioni date appena più sopra)	anni 12 mesi 1 circa	anni 5 circa
Eccedenza	anni 9 mesi 1 circa	anni 3 circa
Deduzioni	====	====
Eccedenza	anni 9 mesi 1 circa	anni 3 circa

4. Stando ai suddetti criteri (paragrafi 3. e immediatamente seguenti), deve escludersi che la durata effettiva (anni 17 mesi 1 circa) del processo venuto all'attenzione possa essere qualificata siccome "ragionevole", giacché nettamente eccedente l'entità (anni 5) assunta a riferimento; configurandosi, per l'effetto, l'illecito *ex lege* che la norma (art. 2 l. 89/2001) intende sanzionare.

5. Per ciò che attiene alla voce di danno (danno non patrimoniale) invocata, è opportuno, sul piano dei principi, evidenziare che la durata irragionevole del processo determina, nella normalità dei casi (secondo l'*id quod plerumque accidit*), il venire in essere di un danno non patrimoniale.

Di guisa che, accertata la sussistenza della violazione (*id est*: il superamento del termine di durata ragionevole), deve, almeno nella normalità dei casi (dovendosi fare eccezione, ad esempio, per i casi in cui il protrarsi del giudizio risponda ad un interesse della parte *et*

similia), ritenersi raggiunta anche la prova della produzione di pregiudizi non patrimoniali a carico della parte interessata, alla quale, di conseguenza, non incombe alcun ulteriore *onus probandi*, salva l'ipotesi in cui intenda ottenere la liquidazione di uno specifico *quantum*.

5.1 Deve, a tal punto, annotarsi che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, viene ammessa la configurabilità di un danno non patrimoniale anche in capo a società o enti non persone fisiche (viene in considerazione, nella procedura in esame, la posizione di una s.n.c.) e viene, dunque, riconosciuto in capo a tali soggetti il diritto all'indennizzo in questione (si vedano, in tal senso, *ex multis*, Cass. 30 agosto 2005 n. 17500, Cass. 28 ottobre 2005 n. 21094, Cass. 29 marzo 2006 n. 7145 e Cass. 2 febbraio 2007 n. 2246, nelle quali tutte si afferma che "in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è - tenuto conto dell'orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della C.E.D.U. - conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche; sicché pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno *in re ipsa* - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente".

Considerato che nel caso concreto non risultano emerse "circostanze particolari che facciano escludere positivamente il danno", né alcuna prova essendo stata data od offerta in proposito dall'onerato (per tale profilo) Ministero resistente, alla liquidazione del danno si deve procedere secondo i criteri ordinari.

5.2 La valutazione del danno non patrimoniale riconosciuto sussistente va effettuata equitativamente, tenendo in conto le considerazioni precedentemente svolte e gli *standard* fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quali si evincono dall'esame delle relative decisioni, fra le quali in peculiare considerazione deve essere tenuta quella, recente (emessa nel novembre 2004), della causa promossa da Giuseppina e Orestina Procaccini (ricorso n.

65075/01), ove risultano "dettate" specifiche "regole" in punto di determinazione del *quantum debeatur* (ivi venendo individuata nell'importo compreso fra € 1.000,00 ed € 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell'indennizzo).

Ciò posto, considerato che la misura dell'eccedenza di durata del processo di riferimento deve farsi pari ad anni 12 mesi 1 circa, l'entità della riparazione deve farsi pari a € 12.100 (misura cui si perviene assumendo a misura base Euro 1.000,00, per ciascuno degli anni eccedenti la "ragionevole durata", con aumento per la frazione).

5.3 Per quanto possa occorrere, deve essere posto in evidenza che, così come chiarito dal Giudice di legittimità (si veda, in tal senso, da ultimo, Cass. 26 aprile 2005 n. 8693), "*in tema di diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89 rileva solamente il periodo eccedente il suddetto termine, essendo sul punto vincolante il criterio chiaramente stabilito dall'art. 2, comma 3, di detta legge...*".

6. Le spese della lite devono seguire la soccombenza.

Il valore di "tariffa" da prendere a riferimento per la determinazione dell'onorario (da liquidare in entità pari ai minimi, dovendo escludersi difficoltà per l'approntamento delle difese e non essendo stato dato corso a discussione in senso proprio) e dei diritti è quello fissato per le cause di valore da Euro 5.200,01 a Euro 25.000,00.

P.Q.M.

In accoglimento della domanda, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 12.100,00 a favore del ricorrente Sig. Giuseppe Pino, oltre al *quantum* dovuto per interessi legali dal di della domanda a quello del saldo.

Condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in Euro 30,00 per spese, Euro 450,00 per diritti, Euro 550,00 (€ 160,00 per studio controversia, € 100,00 per consultazione cliente, € 70,00 per ricerca documenti, € 170,00 per preparazione e redazione atto introduttivo, € 50,00 per assistenza ad udienza) per onorario, oltre al dovuto per rimborso forfetario, oltre I.V.A. e c.i. come per legge.

Dispone che copia del presente decreto sia trasmessa al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, al Procuratore Generale presso la Corte dei conti ed al Ministro della Giustizia.

Così deciso in Perugia l'11 gennaio 2010.

IL CANCELLIERE C1
Dr. Massimo MANFRÈ

Il Presidente est.
Dott. Sergio Matteini Chiari

